



Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del 4 giugno 2021 sui certificati COVID-19 (RS 818.102.2) Modifica del 3 novembre 2021

Stato: 3. novembre 2021 / entrata in vigore prevista per le modifiche: 16 novembre 2021. L'articolo 15 capoversi 3 e 4 entrano in vigore il 30 novembre 2021. Gli articoli 1 lettera a numero 4 nonché 21a–21c e l'allegato 4a dell'ordinanza sui certificati COVID-19 come pure l'allegato 1 numero 2 lettera e dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021¹ entrano in vigore il 14 dicembre 2021.

Introduzione

La presente modifica dell'ordinanza sui certificati COVID-19 mira anzitutto a consentire ad altri gruppi di persone di ottenere un certificato COVID che autorizzi ad accedere alle strutture e alle manifestazioni per le quali vige l'obbligo del certificato in Svizzera. A tal fine sono previsti i seguenti nuovi tipi di certificato, con diversa durata di validità:

- certificati di vaccinazione COVID-19 per i turisti vaccinati con vaccini autorizzati conformemente all'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS, ma non autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali né omologati da Swissmedic («certificato di vaccinazione OMS»),
- certificati di guarigione in base a test anticorpali («certificato anticorpale»),
- certificati per persone che non possono farsi vaccinare né testare per motivi medici (certificati di deroga COVID-19).

Inoltre, la validità dei certificati di guarigione dalla COVID-19 emessi in seguito a un risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare («certificati di guarigione») è prorogata da 180 a 365 giorni. La proroga della validità in Svizzera è attuata unicamente adattando le regole per il controllo. Non sarà quindi necessario emettere nuovi certificati con una validità prorogata e la compatibilità con i requisiti del cosiddetto «*Certificato COVID digitale dell'UE*» (EUDCC) resta garantita. La presente revisione adegua anche le disposizioni relative alla guarigione da un'infezione da SARS-CoV-2 contenute nelle altre ordinanze COVID-19.

A partire dal 15 novembre 2021, non saranno più rilasciati certificati di test COVID-19 per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale che si basano su un prelievo del campione solo dalla cavità nasale o su un campione di saliva anziché su un tampone faringeo. Questa modifica fa seguito a una richiesta avanzata dai Cantoni. È infine precisata la disposizione sui trattamenti di dati ammessi all'articolo 29 (applicazione per la verifica) e disciplinata, nell'allegato 2, la questione della completezza delle vaccinazioni.

¹ RS 818.101.26

Commento alle singole disposizioni

Art. 1

L'ordinanza disciplina ora anche i certificati destinati alle persone che non possono farsi vaccinare né testare per motivi medici comprovati (cosiddetti certificati di deroga COVID-19). L'articolo 1 è completato di conseguenza. I certificati anticorpali sono considerati certificati di guarigione dalla COVID-19 e rientrano quindi nel numero 2 vigente.

Art. 7

L'articolo 7 è precisato in modo da escludere il rilascio, da parte di emittenti con diritti più estesi, di certificati di guarigione in seguito ad analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 quando non è disponibile alcuna cartella clinica né documentazione primaria (cfr. commento all'art. 16 cpv. 3). Possono rilasciare tali certificati solo i fornitori di prestazioni di cui all'allegato 6 numero 1.3.2 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020² o entità da essi designate. Si tratta dei seguenti fornitori di prestazioni:

- fornitori di prestazioni secondo la legge federale del 18 marzo 1994³ sull'assicurazione malattie (LAMal): medici, farmacisti, ospedali, laboratori di cui all'articolo 54 capoverso 3 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal)⁴ e laboratori d'ospedale di cui all'articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un'autorizzazione secondo l'articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 2012⁵ sulle epidemie (LEp), case di cura, organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio,
- centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico,
- istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale,
- assistenti secondo la legge federale del 19 giugno 1959⁶ su l'assicurazione per l'invalidità (LAI).

Art. 12

Secondo l'*articolo 12 capoverso 2 lettera b* i certificati validi solo in Svizzera (cfr. sopra, *Introduzione*) contengono un'indicazione corrispondente, se si tratta di certificati leggibili senza mezzi ausiliari, ossia cartacei. Nell'applicazione destinata ai titolari del certificato sono inoltre previsti adeguamenti che informano gli utenti sulla possibilità d'impiego differente. Questa modifica potrà essere attuata anche solo dopo l'entrata in vigore delle disposizioni modificate. La validità dei certificati emessi nel frattempo, che eventualmente non contengono questa avvertenza, resta invariata.

Per i certificati di guarigione dalla COVID-19 prorogati non è prevista un'indicazione corrispondente. Ciò richiederebbe una nuova emissione, il che va evitato, come rilevato nell'introduzione. La validità dei certificati all'estero va sempre verificata nel singolo caso, tenendo conto delle prescrizioni vigenti nello Stato corrispondente e al momento del soggiorno.

² RS 818.101.24

³ RS 832.10

⁴ RS 832.102

⁵ RS 818.101

⁶ RS 831.20

Art. 13

I certificati di vaccinazione COVID-19 per i vaccini non omologati in Svizzera, né autorizzati nell'UE, ma autorizzati conformemente all'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS («vaccini dell'OMS») hanno una validità temporanea e geografica variabile, a seconda del gruppo di persone per le quali sono emessi (cfr. art. 18 cpv. 4). La loro emissione sottostà inoltre a condizioni distinte.

Secondo l'*articolo 13 capoverso 2^{ter}*, i richiedenti devono presentarsi personalmente presso l'emittente. Ciò vale per tutti i richiedenti che hanno la cittadinanza svizzera o rientrano in una delle seguenti categorie:

- stranieri titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora, di un permesso di domicilio o di un permesso per frontalieri secondo gli articoli 32–35 della legge del 16 dicembre 2005⁷ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI),
- persone ammesse provvisoriamente secondo l'articolo 83 capoverso 1 LStrI,
- persone bisognose di protezione secondo l'articolo 66 della legge del 26 giugno 1998⁸ sull'asilo (LAsi),
- persone richiedenti l'asilo titolari di una carta di soggiorno o di una conferma secondo l'articolo 30 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999⁹ sull'asilo (OAsi 1),
- persone titolari di una carta di legittimazione secondo l'articolo 17 dell'ordinanza del 7 dicembre 2007¹⁰ sullo Stato ospite (OSOsp),
- persone titolari di un «permesso Ci» secondo l'articolo 22 capoverso 3 OSOsp.

Queste persone ricevono un certificato di vaccinazione COVID-19 non limitato a 30 giorni né alla Svizzera (cfr. però art. 15). Come già menzionato, per stabilire la validità di un certificato COVID in un altro Paese bisogna sempre basarsi sulle disposizioni ivi vigenti. In particolare per i vaccini dell'OMS occorre verificare esattamente se il vaccino per il quale è stato emesso il certificato è riconosciuto all'estero.

Nell'allegato 2 è inoltre disciplinata in modo esaustivo la completezza dei programmi vaccinali (*art. 13 cpv. 3 lett. b*). Per le vaccinazioni ricevute all'estero può essere emesso un certificato solo in caso di vaccinazione completa. Queste disposizioni mirano a uniformare la prassi esecutiva e a chiarire questioni interpretative, in particolare in caso di vaccinazioni miste e precedenti infezioni da SARS-CoV-2. Siccome la completezza dei programmi vaccinali è disciplinata nell'allegato, il *capoverso 2^{bis}* risulta superfluo ed è abrogato.

Secondo il capoverso 3, richieste di un certificato COVID-19 che rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 2 lettera c devono essere presentate presso uno degli emittenti di cui all'articolo 7, poiché l'esame dell'attestazione di vaccinazione presuppone competenze e processi particolari. È rilasciato un certificato solo in caso di vaccinazione completa. La completezza di una vaccinazione è stabilita secondo le regole di cui all'allegato 2 numero 3.

⁷ RS 142.20

⁸ RS 142.31

⁹ RS 142.311

¹⁰ RS 192.121

Art. 15

Le persone che non rientrano nelle categorie menzionate all'articolo 13 capoverso 2^{ter} (turisti, membri di delegazioni ufficiali, partecipanti a congressi ecc.) ricevono un certificato di vaccinazione COVID-19 valido solo in Svizzera e per un periodo limitato di 30 giorni (art. 18 cpv. 1 in combinato disposto con l'allegato 2 n. 1.2 lett. c). Questo certificato non può tuttavia andare oltre il limite di validità generale dei certificati di vaccinazione previsto nell'allegato 2 numero 1.2, ossia per i vaccini a mRNA, ad esempio, 365 giorni calcolati dalla somministrazione dell'ultima dose (cpv. 4). Le persone che ricevono solo un certificato di vaccinazione COVID-19 soggetto a queste limitazioni sono però esentate dall'obbligo di presentarsi personalmente (cfr. art. 13 cpv. 2^{ter}). Possono quindi richiedere un certificato di vaccinazione COVID-19 per i vaccini dell'OMS attraverso l'organo nazionale per la richiesta di certificati COVID.

Art. 16

L'articolo 16 capoverso 3 prevede la possibilità di emettere un certificato COVID in caso di test positivo per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2. Il prelievo del campione e l'analisi devono essere effettuati da strutture con sede in Svizzera secondo allegato 6 numero 1.3.2 dell'ordinanza 3 COVID-19 (*lett. a e b*). Possono essere emessi certificati solo per analisi di campioni prelevati dopo il 15 novembre (*lett. c*). Deve inoltre essere rilevabile una sierologia chiaramente positiva in base a un saggio immunologico riconosciuto e certificato (CE), che indichi la quantità di anticorpi rilevati (*lett. d*). Il numero di anticorpi che autorizza a emettere un certificato di guarigione dalla COVID-19 dipende dal saggio immunologico impiegato e non può quindi essere fissato anticipatamente nell'ordinanza. Siccome attualmente nell'ambito dell'EUDCC i certificati anticorpali non sono riconosciuti, le chiavi pubbliche di firma non sono fornite al gateway dell'UE (cfr. art. 25). Di conseguenza, la validità di questi certificati è limitata alla Svizzera.

Secondo l'articolo 16 capoverso 4, i certificati di guarigione dalla COVID-19 in caso di test positivo per gli anticorpi possono essere emessi soltanto da fornitori di prestazioni di cui all'allegato 6 numero 1.3.2 o da entità da essi designate. Si tratta dei seguenti fornitori di prestazioni:

- fornitori di prestazioni secondo la LAMal: medici, farmacisti, ospedali, laboratori di cui all'articolo 54 capoverso 3 OAMal e laboratori d'ospedale di cui all'articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un'autorizzazione secondo l'articolo 16 capoverso 1 LEp, case di cura, organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio,
- centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico,
- istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale,
- assistenti secondo la LAI.

I Cantoni sono incaricati di designare gli emittenti che soddisfano le condizioni di cui sopra.

Art. 17

L'*articolo 17* è adeguato all'introduzione di certificati di guarigione dalla COVID-19 in base a test anticorpali. Il contenuto di questi certificati è disciplinato all'allegato 3 numero 2. Come gli altri certificati COVID, anch'essi contengono le informazioni generali sul titolare di cui all'allegato 1 numero 1.

Art. 18

L'articolo 18 è riformulato per tener conto dei certificati anticorpali. Secondo il *capoverso 3* in combinato disposto con l'allegato 3 numero 1.1 lettera b, la validità dei certificati di guarigione dalla COVID-19 in base a test anticorpali inizia il giorno in cui è disponibile l'analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2. La durata di validità dei certificati di guarigione dalla COVID-19 è di 365 giorni al massimo: l'allegato 3 prevede una limitazione a 90 giorni per i certificati di guarigione dalla COVID-19 in base a test anticorpali e a 365 giorni per quelli in base a test PCR. Le disposizioni che si rifanno allo statuto di persona guarita contenute nelle altre ordinanze COVID-19 sono adeguate di conseguenza (cfr. *Modifica delle altre ordinanze* sotto).

Secondo il *capoverso 4*, i certificati di guarigione dalla COVID-19 in base a test anticorpali sono validi solo in Svizzera, anche perché le disposizioni dell'UE continuano a non prevedere certificati di guarigione in base a tali test.

Al *capoverso 5* è inserito un disciplinamento che chiarisce che i certificati di guarigione dalla COVID-19 possono anche essere validi oltre la data di scadenza iscritta. Questa precisazione consente di garantire la compatibilità dei dati per i certificati di guarigione dalla COVID-19 con le disposizioni del regolamento (UE) 2021/953¹¹, che prevedono una durata massima di validità di 180 giorni (cfr. n. 43 e allegato 3 n. 3 lett. h). Consente inoltre di mantenere i certificati di guarigione dalla COVID-19 già emessi, anche se in Svizzera è ora prevista una validità superiore a sei mesi.

Art. 19

I test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale che prevedono un prelievo del campione solo dalla cavità nasale anziché dalla cavità nasofaringea non consentono più di ottenere un certificato di test COVID-19. I tamponi nasali sono meno invasivi di quelli nasofaringei e non richiedono personale specializzato o una formazione specifica. Per ottenere un risultato affidabile, la qualità dei campioni e di conseguenza del loro prelievo è fondamentale. In generale, la qualità dei campioni dei tamponi nasali è più scadente rispetto a quella dei tamponi nasofaringei, in particolare in caso di bassa carica virale. Lo stesso vale per i test antigenici rapidi per il SARS-CoV-2 la cui analisi si basa su un campione di saliva. Restano tuttavia ammesse le analisi di biologia molecolare (test PCR) su campioni di saliva. In questo modo l'affidabilità dei risultati aumenterà, riducendo il rischio che persone infettate accedano a una struttura o a una manifestazione per la quale vige l'obbligo del certificato con un risultato falso negativo.

¹¹ Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

Art. 21a

Dal 14 dicembre 2021, le persone che non possono farsi vaccinare né testare potranno ottenere un certificato COVID leggibile da una macchina. Secondo l'*articolo 21a* possono essere emessi certificati di deroga COVID-19 solo a condizione che un medico domiciliato in Svizzera autorizzato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 2006¹² sulle professioni mediche (LPMed) attesta che il richiedente non può essere *né* vaccinato *né* testato. I medici devono tener conto anche della possibilità di analisi di biologia molecolare in base a campioni di saliva. Per le persone che non possono farsi vaccinare per motivi medici, le spese del test sono assunte dalla Confederazione (cfr. allegato 6 n. 1.7.1 lett. I dell'ordinanza 3 COVID-19).

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare stabilisce che le persone che non possono farsi vaccinare né testare per motivi medici possono avere accesso alle strutture e alle manifestazioni per le quali vige l'obbligo del certificato (cfr. art. 3 cpv. 2^{bis}). I documenti rilasciati da un medico attestanti l'impossibilità, per motivi medici, di farsi vaccinare o testare sono equiparati ai certificati COVID. Questa disposizione è abrogata; fino al 31 dicembre 2021 queste attestazioni sono tuttavia equiparate ai certificati COVID-19. Dopo questa data, le persone interessate dovranno ottenere un certificato COVID-19.

A causa degli adeguamenti tecnici e organizzativi necessari per poter emettere certificati di deroga COVID-19, gli articoli 21a–21c entreranno in vigore, assieme ad altri, il 14 dicembre 2021 (cfr. *Modifica delle altre ordinanze* sotto).

Art. 21b

Oltre al contenuto generale di cui all'articolo 12 (cognome e nome ufficiali come pure data di nascita), i certificati di deroga COVID-19 contengono le informazioni di cui all'allegato 4a numeri 2 e 3, tra cui figurano l'indicazione dell'inizio della validità del certificato di deroga COVID-19, il servizio responsabile dell'emissione (allegato 4a n. 2) nonché un'indicazione sul possibile obbligo di rispettare misure di protezione alternative («alle manifestazioni e nelle strutture per le quali vige l'obbligo del certificato, il titolare può essere tenuto a portare una mascherina facciale, conformemente al piano di protezione applicabile», allegato 4a, n. 3).

Art. 21c

Secondo l'*articolo 21c*, la durata di validità dei certificati di deroga COVID-19 si basa sull'allegato 4a numero 1 (cpv. 1). Per l'inizio della validità è determinante la data in cui è stato rilasciato il certificato medico che attesta che la persona non può farsi vaccinare né testare per motivi medici (cpv. 2). I certificati di deroga COVID-19 sono inoltre validi al massimo 365 giorni e solo in Svizzera (cpv. 3). Siccome attualmente nell'ambito dell'EUDCC questo certificato non è riconosciuto, le chiavi pubbliche di firma non sono fornite al gateway dell'UE (cfr. art. 25).

Art. 25 cpv. 2

Il nuovo *articolo 25 capoverso 2* prevede deroghe al principio secondo cui le chiavi di firma necessarie per verificare i certificati emessi sono fornite al gateway dell'UE o eventualmente ad altri sistemi paragonabili. La deroga si applica ai certificati di vaccinazione COVID-19 di cui all'articolo 15 capoverso 3 (certificati di vaccinazione OMS

¹² RS 811.11

somministrati a persone senza la cittadinanza svizzera o un permesso di soggiorno), ai certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 3 (certificati anticorpali) e ai certificati di deroga COVID-19 di cui all'articolo 21a capoverso 1 (cfr. sopra). Siccome le chiavi pubbliche di firma dei certificati menzionati non sono attribuite attraverso il gateway dell'UE, le applicazioni che ricevono chiavi di firma svizzere esclusivamente attraverso questo gateway (di norma tutte le applicazioni di verifica estere) non potranno verificare l'autenticità e l'integrità di questi certificati. La possibilità di usare i certificati menzionati in questo articolo all'estero quali attestati alternativi va verificata nel singolo caso, tenendo conto delle prescrizioni vigenti nello Stato corrispondente e al momento del soggiorno.

Art. 29

Il *capoverso 3* è modificato in modo da precisare le deroghe al divieto di conservare il certificato o le informazioni ivi contenute e di utilizzarli per uno scopo diverso da quello della verifica. In pratica sono necessarie deroghe in particolare per le strutture che propongono abbonamenti personali. In generale, i certificati dovrebbero essere controllati a ogni accesso e le informazioni contenute nel certificato non dovrebbero essere registrate. Tuttavia, per motivi pratici, queste strutture possono, con il consenso esplicito dei titolari dei certificati, registrare la durata di validità del certificato. I titolari di certificati devono in particolare essere informati sull'alternativa esistente, ossia presentare il certificato a ogni accesso. Conformemente al principio di proporzionalità, non può essere registrato nessun altro dato contenuto nel certificato (vaccino o guarigione).

Modifica delle altre ordinanze

Con la proroga della durata di validità dei certificati di guarigione dalla COVID-19 e ai fini dell'emissione di certificati di guarigione per le analisi anticorpali occorre adeguare anche le disposizioni legate allo statuto di persona guarita contenute nelle altre ordinanze COVID-19, ossia nell'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021¹³ (allegato 2 n. 1.2 e 2.1), nell'ordinanza 3 COVID-19 (art. 27a cpv. 10^{bis}, allegato 1a n. 2) e nell'ordinanza COVID-19 situazione particolare (allegato 2 n. 1.2 e 2). È inoltre uniformata la formulazione della durata di validità (in giorni anziché in mesi) per i certificati di vaccinazione e di guarigione.

Ordinanza COVID-19 situazione particolare

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare deve essere modificata in seguito all'adozione degli articoli 21a–21c dell'ordinanza sui certificati COVID-19, che prevedono nuovi certificati per le persone che, per motivi medici, non possono farsi vaccinare né testare.

L'articolo 3 capoverso 2^{bis}, che prevede che le attestazioni comprovanti che una persona non può essere vaccinata né testata per motivi medici sono equiparate ai certificati COVID, è abrogato poiché queste persone possono ora ottenere un certificato leggibile elettronicamente. Fino al 31 dicembre 2021, le attestazioni di cui all'articolo 3 capoverso 2^{bis} restano tuttavia equiparate ai certificati COVID-19.

L'articolo 10 capoverso 3 è modificato in modo da precisare che il piano di protezione comprende misure destinate ai titolari di certificati di deroga COVID-19 di cui all'articolo

¹³ RS 818.101.27

21a dell'ordinanza sui certificati COVID-19. Tali misure possono ad esempio prevedere l'obbligo per queste persone di portare una mascherina facciale o rispettare le distanze obbligatorie.

L'allegato 1 numero 2 lettera a è precisato in modo da indicare che il piano di protezione contiene misure concernenti l'esecuzione ordinata e capillare dei controlli all'ingresso, inclusa l'istruzione del personale e la verifica elettronica dei certificati con l'applicazione per la verifica di cui all'articolo 29 dell'ordinanza sui certificati COVID-19 o un'altra applicazione che possa validare i certificati contenenti soltanto i dati strettamente necessari e corrisponda ai principi di cui all'articolo 29 capoverso 2 lettere a e b.

Ordinanza 3 COVID-19

Secondo l'*articolo 26 capoverso 1* vigente, la Confederazione assume le spese per le analisi per il SARS-CoV-2 alle condizioni di cui all'allegato 6 e fino agli importi massimi fissati nell'allegato 6. Ciò significa che possono essere fatturate alla Confederazione solo le spese effettive. Per specificare questa prescrizione, il capoverso 1 è completato in tal senso. Le spese effettive sono calcolate in base ai prezzi fatturati dai fornitori di prestazioni alle persone che pagano di tasca propria.

Conformemente alla decisione presa dal Consiglio federale il 1° ottobre 2021, per le persone a cui è stata somministrata la prima dose di vaccino, ma non ancora la seconda, i costi dei test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale e delle analisi di biologia molecolare salivari aggregate per il SARS-CoV-2 sono assunti fino alla fine di novembre 2021 (cfr. *allegato 6 n. 1.4.1 lett. n e n. 1.7.1 lett. c*). La vaccinazione è il provvedimento principale per uscire dalla pandemia. Occorre quindi rafforzare ulteriormente l'incentivo a farsi vaccinare e sopprimere il termine del 30 novembre 2021 per l'assunzione dei costi. I gruppi di persone che rientrano nel numero 1.4.1 lettere a-m e hanno già ricevuto la prima dose di vaccino, ma non sono ancora completamente vaccinate (secondo l'allegato 1a n. 1) avranno la possibilità di farsi testare gratuitamente anche dopo il 30 novembre 2021 finché non avranno ricevuto la seconda dose e non saranno considerate completamente vaccinate secondo l'allegato 1a numero 1.

Per le analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 per mezzo di campioni salivari (analisi PCR) per singole persone sono assunti al massimo 36,00 franchi. I test antigenici rapidi non possono quindi superare questo importo. L'importo di 47,00 franchi per i test antigenici rapidi per il SARS-CoV-2 era stato fissato per aumentare le capacità e garantire l'offerta soprattutto nelle regioni periferiche. Attualmente le capacità di test sono sufficienti e i costi supplementari per aumentare le capacità non sono più giustificati, essendo stati creati sempre più centri di test.

L'adeguamento della tariffa per i test antigenici rapidi per il SARS-CoV-2 ha ripercussioni anche sulle altre tariffe.

Sono pertanto adeguate le seguenti tariffe:

- allegato 6 numero 1.4.4: per le analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale assume al massimo 77,50 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:
 - b. per l'analisi immunologica degli antigeni SARS-CoV-2 e il test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale:

Prestazione	Importo massimo
-------------	-----------------

– per l'analisi e la dichiarazione alle autorità secondo l'articolo 12 capoverso 2 LEp	6 fr.
– per l'analisi e la dichiarazione alle autorità secondo l'articolo 12 capoverso 2 LEp	6 fr.

- allegato 6 numero 3.1.4: per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo il numero 3.1.1 assume al massimo 8,50 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:

Prestazione	Imposto massimo
Per il test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale, solo il materiale necessario per il test	6.00 fr.